



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 21.12.2007

Oggetto: Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art.4 comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI. Modifiche all'art.4 comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI

L'anno duemilasette, addì 21 del mese di dicembre nella sede della Presidenza della Regione a seguito di convocazione del 31.10.2007, prot. n. 2950, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007:

			Presenza	Assenza
Renato Soru	Presidente della Regione	Presidente		x
Carlo Mannoni	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Cicito Morittu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		x
Francesco Foddìs	Assessore Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente	x	
Concetta Rau	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		x
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari;	Componente	x	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola;	Componente	x	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera.	Componente	x	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 21.12.2007

In assenza del Presidente Soru presiede il Comitato l'Assessore dei Lavori Pubblici, Carlo Mannoni.

Stante la sospensione dalle funzioni del Direttore generale della Presidenza, prof. Fulvio Dettori, svolge le funzioni di Segretario del Comitato il dott. Aldo Manca, Direttore generale della Presidenza f.f.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'argomento di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007 con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico recante: "Per gli interventi che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale



risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie. Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio. In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente”.

VISTA la circolare esplicativa dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 876/Gab del 21 aprile 2006 “Circolare esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Salvaguardia del PAI”, con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma a), della L.R. n. 31/1998, sono stati forniti chiarimenti e indirizzi interpretativi e procedurali;

VISTA la relazione dell' Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale viene considerata:

- la necessità di fornire chiarimenti interpretativi in relazione alla possibilità che l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) possa costituire valido provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI;
- la necessità di proporre alla Giunta Regionale la seguente modifica dell'art. 4 comma 11 delle norme di Attuazione del PAI: alla parola “interventi” sono aggiunte le parole “di pubblico interesse”;
- la necessità che, in considerazione della transitorietà della norma recata dall'art. 4 comma 11, sia il Comitato ad esprimere il proprio parere sia con riguardo alla valutazione della rilevanza economica e sociale sia con riguardo ai provvedimenti di assenso.

VISTA la relazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano

VISTA la relazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo

RITENUTO di condividere quanto espresso nelle suddette relazioni in merito alla non accettabilità del provvedimento di approvazione del P.U.C. quale provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI in particolare in forza dell'art. 6 comma 4 lett. e delle Norme di attuazione recante “.....il PAI approvato prevale di conseguenza tra l'altro sulle previsioni dei piani urbanistici comunali, dei relativi strumenti di attuazione, dei programmi pluriennali di attuazione e dei regolamenti edilizi comunali”

RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 di dover dare agli uffici competenti e agli Enti territoriali interessati il proprio parere in merito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 21.12.2007

RITENUTO che il Comitato Istituzionale debba esprimere il proprio parere circa l'applicabilità dell'art. 4 comma 11 in relazione sia alla rilevanza economico – sociale dell'intervento proposto sia al provvedimento di assenso che costituisce il presupposto all'applicazione della suddetta norma

RITENUTO infine di dover proporre alla Giunta Regionale la modifica dell'art. 4 comma 11 come segue: "Per gli interventi di pubblica utilità e che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli artt. 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie. Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio. In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente"

DELIBERA

Art. 1. Per l'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano per l'Assetto idrogeologico, i provvedimenti di assenso, nulla osta, autorizzazioni devono essere riferiti ai singoli interventi (opere) per i quali, da parte dell'Ente Proponente, è stata attestata la particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale. L'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) o di qualsiasi altro strumento urbanistico non è pertanto da considerarsi quale valido provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 11 della N.A. del PAI in forza dei contenuti dell'art. 6 comma 4, lett. e delle Norme di Attuazione

Art.2. Di proporre alla Giunta Regionale la seguente modifica dell'art. 4 comma 11 delle Norme di attuazione del PA.I.: "Per gli interventi di pubblica utilità e che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli artt.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 21.12.2007

24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie. Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio. In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente”.

Art. 3. In considerazione della transitorietà della norma di che trattasi la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI da parte dei soggetti proponenti dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Istituzionale ai fini della valutazione dell'importanza economica e sociale dell'intervento e dei provvedimenti di assenso.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Aldo Manca

**p. Il Presidente del Comitato
Istituzionale**

Carlo Mannoni